

# Edilizia e Territorio

## **Appalti/1. Nella controversia sui «lavori analoghi» l'Anac dà ragione gli architetti**

8 febbraio 2018 - Massimo Frontera

Nel parere di precontenzioso approvato con la delibera n. 43/2018 l'Autorità accoglie le motivazioni dei professionisti contro le richieste della Pa

«La clausola del bando che richiede quale requisito di partecipazione lo svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, riferiti a tipologie di lavori analoghi, ossia interventi su cimiteri monumentali, non è legittima perché, in violazione delle Linee guida n. 1 assimila impropriamente il concetto di lavori analoghi con quello di lavori identici, con conseguente ingiustificato sacrificio del principio della massima partecipazione». Con questa motivazione l'Autorità Anticorruzione accoglie le istanze dell'ordine degli architetti di Bologna contro il bando di gara lanciato da Area Blu Spa per i lavori di restauro e consolidamento strutturale del cimitero monumentale del Piratello.

Più precisamente, i professionisti e la stazione appaltante, hanno congiuntamente sottoposto all'Autorità guidata da Raffaele Cantone la valutazione della legittimità della clausola del bando in cui, «ai fini partecipativi, richiede il seguente requisito: "svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, riferiti a tipologie di lavori analoghi, ossia interventi su cimiteri monumentali"».

Secondo gli architetti, il requisito, «così formulato, ovvero limitato ai soli servizi specificamente posti a base di gara (servizi di architettura e ingegneria per interventi su cimiteri monumentali)» è contrasto con il codice appalti «e, in particolare, con il punto 2.2.2.4 delle Linee guida n. 1» sugli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria, e sarebbe inoltre «lesivo e distorsivo della concorrenza».

L'Anac ha concordato sul fatto che «una simile interpretazione della nozione di analogia non è conforme a quanto previsto al punto 2.2.2.1, lett. c, delle Linee Guida n. 1, che individua l'analogia nella similarità delle opere per dimensione e caratteristiche tecniche, e che la stazione appaltante non ha fornito elementi sufficienti a far ritenere che tale clausola limitativa dell'accesso alla procedura di gara sia giustificata da specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto dell'appalto». L'Authority osserva inoltre che «la clausola del bando in esame risulta avere impropriamente assimilato il concetto di lavori analoghi con quello di lavori identici, con conseguente ingiustificato sacrificio del principio della massima partecipazione».